

N. 00616/2012 REG.PROV.CAU.

N. 01133/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2012, proposto da:

Serafina Le Rose, Paola Orlando e Anna Cirianni, rappresentate e difese dagli avv. Maria Sottile, Annunziata Paese, con domicilio eletto presso la prima, via A.Turco,N.71;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, rappresentato e difeso dagli avv. Luciana Condemi, Lorenzo Carnevale, con domicilio eletto presso Luciana Condemi in Catanzaro, c/o Uff.Legale Usl N.7 via Cortese; Regione Calabria - Comitato Aziendale Medici Medicina Generale;

nei confronti di

Stefania Montesano, Domenico Carmelo Labate, Teresa Germano', Teresa Di Iorgi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n.1764/12 - approvazione graduatorie ASP Catanzaro per attribuzioni incarichi zone carenti di c.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare,

rilevato, infatti, che pare fondato il dedotto vizio procedimentale, relativamente alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente mancata partecipazione delle ricorrenti alla fase di procedura diretta alla loro esclusione dalla graduatoria, partecipazione che avrebbe potuto incidere sulla verifica inerente alla asserita mancanza della copia del documento di identità;

ritenuto di ordinare alle ricorrenti l'integrazione del contraddittorio con riferimento a tutti i contro interessati, eventualmente anche tramite pubblici proclami, che si autorizza fin da adesso

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

Accoglie la chiesta misura cautelare e per l'effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato, ordinando l'integrazione del contraddittorio come da motivazione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 giugno 2013.

Compensale spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Anna Corrado, Referendario

Alessio Falferi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)